

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1988

Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso di quest'ultimo quarantennio, la pubblica opinione ha preso atto con grave turbamento di numerosi episodi presuntivamente od effettivamente illeciti o di malcostume commessi dalla classe politica e, particolarmente, addebitati alla cosiddetta «partitocrazia».

Da tali atti sono derivate in larga misura la disistima dei cittadini nei confronti delle persone che li rappresentano e li amministrano nelle istituzioni pubbliche e l'indebolimento della fiducia dei cittadini stessi nelle dette istituzioni.

Al fine di rasserenare la pubblica opinione, di restituire ai cittadini la fiducia nei propri amministratori e di colpire gli eventuali responsabili di malcostume politico ed amministrativo e di vere e proprie illiceità, si ritiene conferente ed opportuno predisporre il presente disegno di legge che, con alcuni aggiornamenti, riproduce un testo legislativo già in precedenti legislature presentato ad iniziativa parlamentare del MSI-Destra nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono avvocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa e professionale, conseguiti successivamente al 1° gennaio 1948 da chi sia stato dopo tale data:

- a) ministro o sottosegretario di Stato;
- b) senatore o deputato della Repubblica;
- c) deputato o consigliere regionale;
- d) presidente del consiglio provinciale o sindaco di città con popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- e) assessore nell'amministrazione provinciale o in comune con popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- f) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici - statali, parastatali ed enti pubblici economici - e, in genere, chiunque tali profitti abbia conseguito valendosi di cariche politico-amministrative rivestite.

Art. 2.

1. Si presumono altresì profitti politici illegittimi, e come tali sono avvocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati per la loro misura da normali attività, conseguiti:

- a) dagli ascendenti, dai discendenti in primo grado e dal coniuge delle persone indicate nell'articolo 1;
- b) dalle persone private e giuridiche che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con talune delle persone indicate nell'articolo 1 o di quelle indicate nella lettera a) del presente articolo.

Art. 3.

1. Le persone nei confronti delle quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi potranno offrire la prova

della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura di normale attività.

2. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali, si dovrà tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che le persone stesse avevano alla data dell'assunzione delle cariche politiche o amministrative di cui all'articolo 1, della natura e delle dimensioni dell'impresa o società, del lavoro e dei capitali investiti.

Art. 4.

1. Ai fini della presente legge, a carico delle persone comprese nell'articolo 1, si procede di ufficio.

2. Le persone sottoposte ad accertamento vengono invitate a depositare presso la sezione specializzata del tribunale dove hanno residenza, di cui all'articolo 9, entro il termine di tre mesi, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, comprendente:

a) i beni posseduti alla data dell'assunzione delle loro cariche politiche o amministrative;

b) i beni che, nel corso del periodo successivo all'assunzione di cariche politiche o amministrative, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di detti beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi a titolo sia gratuito sia oneroso.

Art. 5.

1. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano le persone indicate negli articoli 1 e 2, si procede su richiesta motivata e firmata anche da privati cittadini inviata al presidente della sezione specializzata per i profitti politici del tribunale competente a decidere.

2. La sezione specializzata del tribunale, di cui all'articolo 9, procede all'accertamento in base alle indicazioni ricevute e ad informazio-

ni degli organi finanziari, ed invita le persone tenute all'accertamento a dichiarare la consistenza dei loro patrimoni secondo quanto disposto dall'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, concedendo loro il termine di tre mesi per ottemperarvi.

3. Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'amministrazione finanziaria, che può farsi rappresentare dall'avvocatura dello Stato, e della persona sottoposta all'accertamento, che può farsi rappresentare da un procuratore legale o avvocato.

4. Le decisioni sono notificate al debitore e all'amministrazione finanziaria.

Art. 6.

1. Salva l'azione penale ove gli incrementi derivino da azioni delittuose, chi omette di presentare ovvero indica falsamente la consistenza o la provenienza dei beni incorre in una penalità pari ad un sesto dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

Art. 7.

1. Il credito dello Stato per i profitti politici ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione dopo i crediti rispettivamente indicati negli articoli 2778, per i mobili, e 2780, per gli immobili, del codice civile.

2. Per l'esecuzione sui beni mobili ed immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici, il prezzo di base d'asta è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Quando tale determinazione non risulta dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti viene fissato dall'ufficio tecnico erariale.

3. Riuscito per due volte infruttuoso l'esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Art. 8.

1. Quando vi è motivo per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento possa sot-

trarsi al pagamento dei profitti politici, il presidente del tribunale competente a decidere può disporre sequestro conservativo.

Art. 9.

1. La competenza per l'avocazione allo Stato dei profitti politici è attribuita ad una sezione specializzata del tribunale competente per territorio in primo grado e ad una sezione specializzata della corte d'appello competente per territorio in secondo grado. Dette sezioni sono costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché dagli esperti nominati ai sensi della presente legge.

2. Il collegio giudicante è formato dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti.

Art. 10.

1. Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte d'appello. Essi sono prescelti tra i funzionari dipendenti dai ministeri finanziari, di grado non inferiore al sesto.

2. A tale effetto, è istituito presso ogni tribunale ed ogni corte di appello un albo speciale contenente ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.

3. Gli esperti debbono avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni trentacinque, condotta incensurata.

4. Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio tra gli iscritti, due esperti effettivi e due supplenti.

Art. 11.

1. Gli esperti durano in carica due anni; essi possono essere riconfermati. Quando nel corso del biennio taluno degli esperti viene per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione. Il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

Art. 12.

1. Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, una indennità di lire cinquantamila. La misura di detta indennità può essere revisionata di biennio in biennio dal Ministro di grazia e giustizia in relazione al potere di acquisto della moneta.

2. La spesa dipendente dall'applicazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 13.

1. Contro la decisione della sezione specializzata per i profitti politici del tribunale, su ricorso del debitore o dell'amministrazione finanziaria, giudica la sezione specializzata istituita presso la corte di appello.

Art. 14.

1. La trattazione della causa dinanzi alle sezioni specializzate del tribunale e della corte di appello si svolge secondo quanto disposto nell'articolo 5 e secondo le norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 15.

1. La decisione della sezione specializzata della corte di appello è impugnabile per violazione di legge dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.